



## UNIVERSITÀ DI PISA

### **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI E SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE (16/11/2005 e s. m. e i.)**

#### **Integrazione**

#### **Mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012**

Il 20 gennaio 2012, alle ore 11, presso il Rettorato dell'Università di Pisa, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale si sono riunite per verificare la disciplina del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, siglato il 16/11/2005, come integrato il 18/06/2007 e il 16/07/2009, prima dell'avvio delle procedure di progressione con requisiti al 31/12/2010, al 31/12/2011 e 31/12/2012 come previsto all'art. 1, c. 2 dello stesso Contratto Integrativo.

Le parti concordano quanto segue:

- 1) Le progressioni orizzontali all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 avranno valenza esclusivamente giuridica ex art. 9, comma 21, della legge 122/2010 il quale stabilisce che *"per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*.
- 2) Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per le progressioni orizzontali all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 continua ad applicarsi il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie siglato il 16/11/2005, come integrato il 18/06/2007 e il 16/07/2009 e con gli inserimenti di cui ai punti seguenti.
- 3) All'art. 8 "Risorse disponibili" è aggiunto il comma 1 bis: *"Per le tornate di progressione orizzontale aventi valenza ai fini esclusivamente giuridici, lo stanziamento di cui al comma 1 [La progressione economica all'interno delle categorie è finanziata con le risorse di cui all'art. 88, c.2, lett. a) del CCNL 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del CCNL 12.03.2009] è utile esclusivamente per determinare il numero dei passaggi alla posizione giuridica superiore che avverranno, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento di quella che sarebbe stata la capienza dello stanziamento se la progressione avesse avuto effetti anche economici."*

4) All'art. 9 "Disposizioni finali" è aggiunto il comma 2: *Le clausole del presente Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale.*

5) Alle procedure di progressione orizzontale all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 non si applicano l'art. 8, commi 2, 4, 5 e 6, e l'art. 9, comma 1.

In data 21 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa ha autorizzato il Presidente della delegazione pubblica alla sottoscrizione della presente Integrazione.

Pisa 12/04/2012

IL PRORETTORE

f.to Gino Santoro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Riccardo Grasso

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Simone Kovatz

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA'

f.to Massimo Cagnoni

UIL RUA

f.to Silvana Agueci

CONFSAL FEDERAZIONE SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI

f.to Bruno Sereni



## UNIVERSITÀ DI PISA

### **Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie (16/11/2005)**

#### **IPOTESI DI INTEGRAZIONE**

#### **MOBILITÀ ORIZZONTALE CON REQUISITI AL 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012**

##### **Relazione tecnico - finanziaria e illustrativa**

L'ipotesi di Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie del 16 novembre 2005, è stata sottoscritta dalle delegazioni sulla base delle intese raggiunte nei tavoli svoltisi il 14 ottobre, 4 e 29 novembre 2011, e 20 gennaio 2012.

Il Contratto Collettivo Integrativo 16.11.2005 (V. All. 1) ha inteso pianificare lo sviluppo delle progressioni economiche orizzontali (PEO) del personale tecnico-amministrativo con rapporto a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, mediante il riconoscimento dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza e sulla base di criteri definiti d'intesa con le Rappresentanze Sindacali (finalità espresse nell'art. 1).

Le parti hanno convenuto sull'opportunità di investire sulla qualità e favorire i processi di innovazione in atto nell'Ateneo, valorizzando le risorse umane e le loro professionalità. Per conseguire l'obiettivo, hanno ritenuto necessario adottare un sistema di progressioni economiche che premi il ruolo svolto nel sistema organizzativo e le capacità professionali dimostrate. Tenuto conto che la progressione economica all'interno della categoria, ai sensi del C.C.N.L., è una progressione di tipo retributivo, legata all'accresciuta competenza professionale nell'ambito dello stesso livello di responsabilità, la definizione di una pianificazione che regolamenti stabilmente lo sviluppo professionale del personale, mediante la definizione dell'entità delle risorse economiche da mettere a disposizione e di procedure semplici e trasparenti, ha contribuito e potrà ancora contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo.

Il Contratto Collettivo Integrativo 16.11.2005 non regola una singola tornata di mobilità ma, come si è detto, disciplina la pianificazione delle progressioni economiche quantificando le risorse disponibili e individuando le procedure. Tale C.C.I., come ovvio, fa riferimento alla normativa vigente al momento della sottoscrizione e, pertanto, prevede che le parti, nei sei mesi precedenti l'avvio di una nuova procedura di progressione, verifichino la disciplina contrattuale e, conseguentemente, provvedano a integrarla (art. 1, comma 2).

Il Contratto Collettivo Integrativo 16.11.2005 è già stato integrato il 18 giugno 2007, con riferimento alla mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2006 (V. All.2) e il 16 luglio 2009 con riferimento alle mobilità orizzontali con requisiti al 31/12/2008 e 31/12/2009 (V. All.3).

Si illustrano di seguito i tratti salienti del C.C.I. 16.11.2005, le principali modificazioni allo stesso contenute nell'ultima **Integrazione sottoscritta il 16 luglio 2009** (V. All. 3), di fondamentale importanza poiché interamente recepite dalla nuova Ipotesi di Integrazione e, infine, le novità introdotte da quest'ultima.

Per quanto riguarda l'**art. 2 "Modalità e requisiti per l'accesso"** e l'**art. 3 "Effetti economici e giuridici"**, l'Integrazione 16 luglio 2009 ha introdotto l'aggiornamento conseguente all'entrata in vigore del C.C.N.L. 16.10.2008 che, all'art. 79, comma 2, aveva previsto che *"i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza annuale (...). Ai fini della partecipazione a detti meccanismi (...) gli interessati debbono aver maturato 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore".* Nell'ambito di ciascuna categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono dunque attraverso meccanismi selettivi attivati con cadenza annuale (e non più biennale), di norma nel secondo semestre dell'anno di decorrenza degli effetti economici e giuridici della progressione (coincidente con il primo gennaio) e può partecipare tutto il personale che abbia maturato 2 anni di servizio a tempo indeterminato nella posizione economica immediatamente inferiore (in precedenza erano necessari 3 anni).

Gli **articoli 4 e 5** hanno disciplinano i **criteri di selezione** e la **valutazione**. Il personale avente diritto alla progressione economica ha partecipato ad un corso di formazione, articolato su materie di interesse della realtà universitaria, che sono state definite -per ogni tornata- d'intesa con le Rappresentanze Sindacali e specificate nel bando di selezione. La valutazione di merito è stata effettuata sulla base di un questionario a risposta multipla, svolto contemporaneamente da tutti i candidati e successivamente al corso di

formazione. Il contenuto del questionario è stato differenziato per ciascuna categoria e ha riguardato gli argomenti oggetto del corso di formazione. Il numero di risposte esatte richieste per il superamento della prova è stato pari al 35% e la valutazione del questionario è stata affidata ad una Commissione unica per tutte le categorie, rappresentativa delle diverse aree, nominata con provvedimento del Direttore amministrativo (art. 7).

Le novità introdotte dall'Integrazione 16 luglio 2009 sono state sostanziali. Innanzi tutto si è aggiunto un successivo passaggio alla procedura. Infatti, tutti coloro che hanno superato la prova di selezione, non hanno acquisito il diritto alla progressione orizzontale (come previsto in precedenza) ma solo il diritto ad essere inseriti in una graduatoria (V. integrazione art. 5, comma 3).

E' il nuovo comma 4, all'**art. 7 "Commissione esaminatrice"**, che ha fornito i criteri di priorità per la predisposizione della graduatoria di cui al paragrafo precedente.

I criteri individuati sono stati i seguenti:

- a) anzianità di servizio prestata nella posizione economica di appartenenza;
- b) a parità del requisito di cui al punto precedente, numero di risposte esatte fornite nella prova di selezione;
- c) a parità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), è stata considerata la data di nascita e ha avuto precedenza il più anziano di età.

Tali innovazioni si sono rese necessarie per due ordini di motivi. Innanzi tutto l'abbassamento da tre a due anni di anzianità, da maturare nella posizione economica immediatamente inferiore, quale requisito di accesso, ha fatto sì che abbia partecipato alla tornata di mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2008 un elevato numero di dipendenti (superiore a 1200 unità) e con un numero di anni di anzianità maturata nella posizione economica immediatamente inferiore molto variabile (da due anni a cinque circa, salvo casi particolari). In secondo luogo, di conseguenza, le risorse disponibili non potevano essere sufficienti a soddisfare tutti coloro che avevano titolo per accedere alla selezione e che "potenzialmente" avrebbero potuto superare la prova. La soluzione che si è voluta adottare ha consentito di tenere nella giusta considerazione entrambi gli elementi: la disparità di trattamento introdotta dal C.C.N.L. che ha modificato i requisiti di accesso e l'esiguità delle risorse disponibili in rapporto al numero degli aventi diritto a partecipare alla selezione.

E proprio l'**art. 8**, che definisce le **risorse disponibili**, ha subito notevoli modificazioni. Il comma 1, come integrato, ha individuato il finanziamento delle progressioni "con le risorse di cui all'art. 88, c.2, lett. a) del C.C.N.L. 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. 12.03.2009". Il finanziamento necessario per l'applicazione del citato art. 88, c.2, lett. a) è stato previsto - e approvato dagli Organi competenti - negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo e non ha comportato oneri aggiuntivi (Tit. 01, Cat. 02, Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico - amministrativo").

Le delegazioni hanno poi concordato di non applicare alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009, i successivi commi 2, 4, 5 e 6 che prevedevano, in sintesi, la possibilità di integrare le risorse finalizzate all'istituto della mobilità orizzontale dal C.C.N.L. con ulteriori fondi da reperire per il 50% a valere su altre risorse contrattuali e per il 50% con risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Amministrazione.

Il punto 2) dell'Integrazione 16 luglio 2012 ha stabilito che i passaggi alla posizione economica superiore sarebbero avvenuti sulla base della compatibilità finanziaria e delle risorse disponibili. Quindi, si è attinto dalla graduatoria, formata da coloro che avevano superato la prova di selezione e predisposta secondo l'ordine di priorità prima evidenziato, fino ad esaurimento del fondo.

Le parti si erano riservate, entro il 31.12.2009, e solo qualora vi fossero state le condizioni, anche in rapporto all'impatto sul F.F.O., di valutare la possibilità di incrementare le risorse già stanziata a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) dell'art. 88 C.C.N.L. 16.10.2008 (compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi) come previsto dallo stesso art. 88 del C.C.N.L. vigente.

La questione, che ha sollevato un lungo dibattito e che non è ancora definitivamente chiusa, sarà oggetto di discussione all'OdG del CdA del 21 marzo prossimo, contestualmente all'Ipotesi di Integrazione in approvazione.

In ultimo, ai sensi dell'Integrazione del 16 luglio 2009, in conseguenza a quanto esplicitato in precedenza, anche l'art. 9 non è stato applicato alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009.

La **presente Ipotesi di Integrazione** (V. All.4) intende regolare le procedure di mobilità orizzontale per il personale avente i requisiti per partecipare alle selezioni alle date del 31/12/2010, 31/12/2011 e del 31/12/2012. Le parti hanno convenuto di stipulare

un'integrazione che abbia validità per tre tornate per ottimizzare i tempi di attuazione delle procedure.

**Novità sostanziale:** le progressioni orizzontali all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 avranno valenza esclusivamente giuridica ex art. 9, comma 21, della legge 122/2010 il quale stabilisce che "per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" (V. punto 1 dell'Ipotesi).

Per quanto riguarda i requisiti per l'accesso, i criteri e le modalità di selezione e valutazione, continua ad applicarsi il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie siglato il 16/11/2005, come integrato il 18/06/2007 e il 16/07/2009 salvo due novità illustrate di seguito.

All'art. 8 "**Risorse disponibili**" è stato **inserito il comma 1 bis**: "*Per le tornate di progressione orizzontale aventi valenza ai fini esclusivamente giuridici, lo stanziamento di cui al comma 1 [La progressione economica all'interno delle categorie è finanziata con le risorse di cui all'art. 88, c.2, lett. a) del C.C.N.L. 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. 12.03.2009] è utile esclusivamente per determinare il numero dei passaggi alla posizione giuridica superiore che avverranno, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento di quella che sarebbe stata la capienza dello stanziamento se la progressione avesse avuto effetti anche economici*". L'inserimento si è reso necessario in applicazione dell' art. 9, comma 21, della legge 122/2010 per definire il "tetto massimo" di possibili progressioni.

All'art. 9 "**Disposizioni finali**" è stato **aggiunto il comma 2**: "*Le clausole del presente Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale*". Tale precisazione, dovuta al fatto che l'Integrazione regola tre tornate, ha ovviamente lo scopo di salvaguardare l'amministrazione in caso di possibili novità legislative e/o contrattuali non conformi al testo dell'Ipotesi di Integrazione stessa.

Anche alle procedure di progressione orizzontale all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 continuano a non applicarsi l'art. 8, commi 2, 4, 5 e 6, e l'art. 9, comma 1.

Per una più agevole lettura si allega altresì il testo del Contratto Collettivo Integrativo 16.11.2005 come integrato/modificato dalle Integrazioni successive già sottoscritte e dall'Ipotesi di Integrazione in oggetto (V. All. 5). Le integrazioni/modifiche della nuova Ipotesi sono in carattere maiuscolo grassetto.

Pisa, 9 marzo 2012

Il Direttore amministrativo  
Riccardo Grasso





## UNIVERSITÀ DI PISA

### **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI E SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE**

Premesso che la qualità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni costituisce un fattore critico che si ripercuote sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e sulla qualità dei servizi forniti, le parti convengono sulla necessità di investire sulla qualità e favorire i processi di innovazione in atto nell'Ateneo, valorizzando le risorse umane e le loro professionalità. Per conseguire l'obiettivo è necessario adottare un sistema di progressioni economiche che premi il ruolo svolto nel sistema organizzativo dell'Ateneo e le capacità professionali dimostrate, attraverso una programmazione delle progressioni orizzontali secondo regole condivise dalle parti e dal personale. Tenuto conto che la progressione economica all'interno della categoria, ai sensi dell'art. 56 del CCNL 9.8.2000, è una progressione di tipo retributivo, legata all'accresciuta competenza professionale nell'ambito dello stesso livello di responsabilità, la definizione di una pianificazione che regolamenti stabilmente lo sviluppo professionale del personale, mediante la definizione biennale dell'entità delle risorse economiche da mettere a disposizione e di procedure semplici e trasparenti, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo.

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale tecnico-amministrativo con rapporto a tempo indeterminato in ordine ai criteri e alle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie.

#### **Articolo 1 Finalità**

1. Il presente contratto disciplina la pianificazione e lo sviluppo delle progressioni economiche orizzontali (PEO) del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa mediante il riconoscimento dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza e sulla base di criteri definiti d'intesa con le Rappresentanze Sindacali.
2. Il presente contratto fa riferimento alla normativa vigente, come definita dall'attuale CCNL di Comparto. Le parti si impegnano a verificare la disciplina di cui ai successivi articoli nei sei mesi precedenti l'avvio della procedura di progressione.

#### **Articolo 2 Modalità e requisiti per l'accesso**

1. Le selezioni ai fini della progressione economica all'interno della Categoria si svolgono con cadenza biennale.
2. Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver maturato tre anni di servizio a tempo indeterminato nella posizione economica immediatamente inferiore alla data di riferimento come di seguito individuata.
  - b. non essere incorsi in sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
  - c. non aver riportato, come media nel triennio precedente, valutazioni negative nell'ambito della ripartizione dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (personale di Categoria B, C e D) o risultati negativi in sede di valutazione annuale (personale di Categoria D con qualificati incarichi di responsabilità e personale di Categoria EP);
3. In prima applicazione non sarà richiesto il requisito di cui al comma 2, lettera c). La sua definizione è rinviata ad un successivo accordo tra le parti.
  4. In prima applicazione le anzianità utili ai fini della partecipazione alle selezioni in questione saranno quelle maturate al 31 dicembre 2004. Nelle successive tornate le anzianità utili ai fini della partecipazione alle selezioni saranno quelle maturate al 31 dicembre di ogni biennio successivo.
  5. Ai fini del computo dell'anzianità, con riferimento ai periodi di aspettativa e al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni vigenti.

### **Articolo 3** **Effetti economici e giuridici**

1. In prima applicazione gli effetti economici e giuridici della progressione orizzontale avranno decorrenza a far data dal 1 gennaio 2005.
2. La data del 01.01.2005 avrà inoltre valore ai fini della maturazione dell'anzianità dei vincitori nella nuova posizione economica ai fini delle successive procedure di progressione orizzontale.
3. Nelle successive tornate di selezioni per la progressione economica, gli effetti economici e giuridici della progressione orizzontale avranno decorrenza dal 1 gennaio di ogni biennio successivo.
4. La data del 1 gennaio di ogni biennio successivo avrà inoltre valore ai fini della maturazione dell'anzianità dei vincitori nella nuova posizione economica per le successive procedure di progressione orizzontale.

### **Articolo 4** **Criteri di selezione**

2. La progressione economica orizzontale verrà effettuata sulla base di una valutazione a seguito di corso di formazione.
3. Il personale avente diritto alla progressione economica parteciperà ad un corso di formazione della durata di due ore articolato su materie di interesse della realtà universitaria. Le materie saranno definite, per ogni tornata, d'intesa con le Rappresentanze Sindacali e specificate nel bando di selezione.
3. I corsi di formazione si svolgeranno, di norma, nel secondo semestre dell'anno di decorrenza degli effetti economici e giuridici di cui ai commi 1 e 3 dell'art.3 e saranno articolati in due tornate, rispettivamente per le progressioni delle Categorie B e C, e successivamente per le Categorie D ed EP.

4. Il personale seguirà i corsi contemporaneamente, compatibilmente con gli spazi disponibili. In caso di indisponibilità delle aule, i corsi saranno organizzati in sessioni separate tenute dal medesimo formatore.

## **Articolo 5 Valutazione**

1. La valutazione di merito verrà effettuata sulla base di un questionario a risposta multipla, articolato su 20 domande, da svolgere in un tempo massimo di 60 minuti, contemporaneamente da tutti i candidati e successivamente al corso di formazione.
2. Il contenuto del questionario sarà differenziato per ciascuna categoria e riguarderà gli argomenti oggetto del corso di formazione.
3. Il numero di risposte esatte richieste per il superamento della prova è pari al 35%.
4. La valutazione del questionario sarà affidata ad una Commissione nominata con provvedimento del Direttore amministrativo come disposto dal successivo art. 7.

## **Articolo 6 Avviso di selezione**

1. Le procedure di selezione sono indette con provvedimento del Direttore amministrativo. L'avviso di selezione e l'elenco del personale avente i requisiti per la partecipazione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicazione sul sito Web dell'Università, all'indirizzo <http://www.unipi.it/concorsi/orizzontale>, nonché portati a conoscenza degli interessati con comunicazione personale.
2. I dipendenti interessati dovranno, entro il termine previsto nell'avviso, dichiarare la volontà di partecipare al corso di cui al precedente art. 4 mediante apposita dichiarazione di assenso. Pertanto, la mancanza di dichiarazione di assenso costituirà automaticamente l'esclusione dalla selezione.
3. La dichiarazione di assenso è resa disponibile dall'Università sul sito Web <http://www.unipi.it/concorsi/orizzontale> e allegata alla comunicazione personale inviata agli interessati.

## **Articolo 7 Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo ed è unica per tutte le Categorie. La Commissione è composta da un Presidente, un Segretario e da un membro scelto tra il personale appartenente a ciascuna delle seguenti Aree: amministrativa ovvero amministrativa-gestionale, biblioteche, servizi generali e tecnici ovvero tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria. I membri della Commissione sono competenti nelle materie oggetto della selezione con esclusione dei componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, di coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali.
2. I membri della Commissione saranno scelti tra il personale appartenente alla categoria EP. Il Presidente della Commissione può essere scelto tra: docenti universitari, dirigenti, personale della categoria EP. Le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice sono svolte da un impiegato di categoria non inferiore alla C.

3. La Commissione si occupa della predisposizione del questionario, anche sulla base dell'indicazione del programma fornita dai formatori, della verifica delle risposte e del riscontro della soglia di superamento di ciascun candidato; infine elabora l'elenco del personale che, avendo risposto esattamente al numero di domande richiesto all'art. 5, ha diritto alla progressione orizzontale.

## **Articolo 8** **Risorse disponibili**

1. La progressione economica all'interno delle categorie è finanziata con le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, come integrato dall'art. 41, commi 2 e 3 CCNL 27.01.2005. Per le finalità specifiche è acquisito al fondo il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano dal servizio nel biennio precedente, incrementato degli importi derivanti dai risparmi sulla RIA in godimento. Al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali è destinato, inoltre, lo 0,3% del monte salari come disposto dal CCNL 27.01.2005.
2. Qualora il budget, così come determinato nel comma 1 e per ciascuna tornata biennale, non sia sufficiente a coprire integralmente la spesa sulla base dei dipendenti che hanno superato la selezione, di cui agli articoli 4 e 5, la somma necessaria -su base annua- verrà integrata per il 50% a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000 e per il 50% con risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Amministrazione. L'importo dell'integrazione a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000, verrà determinato a conclusione della procedura di selezione, dopo che la Commissione esaminatrice avrà elaborato l'elenco del personale che ha diritto alla progressione orizzontale.
3. Qualora il budget, così come determinato nel comma 1 e per ciascuna tornata biennale, sia superiore a quello necessario a coprire integralmente la spesa sulla base dei dipendenti che hanno superato la selezione, di cui agli articoli 4 e 5, la differenza -su base annua- tra la somma a disposizione e il costo annuo verrà accantonata e sommata al budget utile per la tornata successiva.
4. Gli importi di cui al comma 3, accantonati -su base annua- e relativi ad anni precedenti la decorrenza economica e giuridica della successiva tornata, saranno utili per integrare eventuali carenze di risorse della futura progressione fino ad esaurimento. In tal caso l'integrazione di cui al comma 2 avverrà solo per l'importo residuo e/o a partire dall'anno in cui le somme così destinate saranno state utilizzate.
5. In prima applicazione, l'importo di Euro 150.381,26 -su base annua- pari allo 0,3% del monte salari 2001 con decorrenza 01.01.2003 (art.41, comma 3 del CCNL 27.01.2005) sarà destinato come segue. La quota relativa all'anno 2005 sarà inclusa nel budget a disposizione per le progressioni economiche con decorrenza 01.01.2005 e la quota relativa agli anni 2003 e 2004, pari a Euro 300.762,51, verrà utilizzata per l'incremento dello stesso budget in riferimento agli anni 2005 e 2006. A decorrere dall'esercizio 2007, la somma necessaria verrà integrata per il 50% a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000 e per il 50% con risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Amministrazione.
6. Le parti si impegnano, a decorrere dalla prossima tornata, ad individuare altre fonti di finanziamento nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL. In mancanza di accordo tra la parti si applica quanto disposto al comma 2.

**Articolo 9**  
**Disposizioni finali**

1. Qualora le integrazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000, dovessero comportare complessivamente un abbattimento dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi superiore al 50%, con riferimento all'attuale entità dello stanziamento, le parti concordano di sospendere l'efficacia dell'accordo e di incontrarsi per discutere circa l'opportunità di rivederne le modalità di attuazione.

Pisa, 16/11/2005

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

IL RETTORE

f.to Marco Pasquali

CGIL/FLC

f.to Daniela Fabbrini

CISL/UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL /PA

f.to Antonio Vigo

CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI

f.to Carlo Bianchi

## DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE PUBBLICA

Così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2005, in sede di autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo, qualora intervengano disposizioni legislative in contrasto con il presente Contratto, la parte pubblica provvederà a convocare la delegazione sindacale per quanto necessario.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
SUI CRITERI E SULLE MODALITA' DI SELEZIONE AI FINI DELLE  
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE (16/11/2005)**

**Integrazione**

**Mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2006**

Il 18 giugno 2007, alle ore 10, presso il Rettorato dell'Università di Pisa, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale si sono riunite per verificare la disciplina del C.C.I sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie siglato il 16/11/2005, prima dell'avvio della procedura di progressione con requisiti al 31/12/2006, come previsto all'art. 1, c. 2 dello stesso C.C.I.

Le parti concordano quanto segue:

- 1) la progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2006 è finanziata con le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, come integrato dall'art. 41, commi 2 e 3 CCNL 27.01.2005 senza ulteriori integrazioni;
- 2) l'art. 2, c.2 lettera c) del C.C.I. 16/11/2005 è abrogato.

Pisa, 18/06/2007

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

CGIL/FLC

f.to Daniela Fabbrini

FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA – U.R.

f.to Antonio Vigo

CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI

f.to Carlo Bianchi

p. IL RETTORE

f.to Roberto Barsotti



## UNIVERSITÀ DI PISA

### **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI E SULLE MODALITA' DI SELEZIONE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE (16/11/2005)**

#### **Integrazione**

#### **Mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009**

Il 26 Giugno 2009, alle ore 11, presso il Rettorato dell'Università di Pisa, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale si sono riunite per verificare la disciplina del C.C.I sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, siglato il 16/11/2005, come integrato in data 18/06/2007, prima dell'avvio delle procedure di progressione con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009, come previsto all'art. 1, c. 2 dello stesso C.C.I.

Le parti concordano quanto segue:

- 1) Le progressioni economiche all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009 sono finanziate con le risorse di cui all'art. 88, c.2, lett. a) del CCNL 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del CCNL 12.03.2009;
- 2) I passaggi alla posizione economica superiore avverranno sulla base della compatibilità finanziaria e delle risorse disponibili. Entro il 31.12.2009 le parti si riservano, qualora ne ricorrano le condizioni, di valutare la possibilità di incrementare le risorse già stanziare per le progressioni con requisiti al 31.12.2008 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) dell'art. 88 CCNL 16.10.2008 (compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi) come previsto dallo stesso art. 88 del CCNL vigente;
- 3) Le parti concordano altresì le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni del CCI 16.11.2005:
  - a) in Premessa la parola "critico" è sostituita dalla parola "cruciale";
  - b) in Premessa il riferimento all'art. 56 del CCNL 9.8.2000 è da intendersi sostituito con il riferimento all'art. 79 del CCNL 16.10.2008;
  - c) in Premessa, all'art.2, comma 1, all'art. 8, commi 2 e 3, la parola "biennale" è sostituita dalla parola "annuale";
  - d) all'art. 2, comma 2, lett. a) la parola "tre" è sostituita dalla parola "due";



- e) all'art. 2, comma 4, è aggiunto il seguente testo: "A decorrere dal 31 dicembre 2008, le anzianità utili ai fini della partecipazione alle selezioni saranno quelle maturate al 31 dicembre di ogni anno successivo";
- f) all'art. 3, commi 3, è aggiunto il seguente testo: "A decorrere dal 31 dicembre 2008, gli effetti economici e giuridici della progressione orizzontale avranno decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno successivo";
- g) all'art. 3 comma 4, la parola "biennio" è sostituita dalla parola "anno";
- h) all'art. 4, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "tenuta altresì in considerazione l'anzianità maturata nella posizione economica di appartenenza";
- i) all'art. 4 è aggiunto il comma 2 bis: "Ai fini della definizione del contenuto del corso di formazione e del questionario di cui al successivo art. 5, sono presi in considerazione gli indici ponderati previsti dall'art. 82, comma 2, del CCNL 16.10.2008.";
- j) all'art. 4, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora i partecipanti alle selezioni siano significativamente numerosi, l'amministrazione valuterà la possibilità di aumentare il numero delle tornate";
- k) all'art. 4, comma 3, dopo le parole "per il superamento della prova" è aggiunto il testo seguente: "e il conseguente inserimento nella graduatoria di cui al successivo art. 7, c. 4";
- l) all'art. 7, comma 1, con riferimento all'area "socio-sanitaria" è aggiunta la specificazione "(ove necessario)".
- m) all'art. 7, comma due, dopo le parole "I membri della Commissione" è aggiunta la specificazione ",ove possibile,"
- n) all'art. 7, comma 3, le parole "alla progressione orizzontale" sono così sostituite: "ad essere inserito nella graduatoria";
- o) all'art. 7 è aggiunto il comma 4: "La posizione in graduatoria del personale che ha superato la prova sarà determinata secondo i seguenti criteri di priorità: a) anzianità di servizio prestata nella posizione economica di appartenenza; b) a parità del requisito di cui al punto precedente, numero di risposte esatte fornite nella prova di selezione; c) a parità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), sarà considerata la data di nascita e avrà precedenza il più anziano di età.";
- p) l'art. 8, comma 1, è sostituito come segue: "La progressione economica all'interno delle categorie è finanziata con le risorse di cui all'art. 88, c.2, lett. a) del CCNL 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del CCNL 12.03.2009. I passaggi alla posizione economica superiore avverranno, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite della compatibilità finanziaria e delle risorse disponibili";
- q) alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009 non si applicano l'art. 8, commi 2, 4, 5 e 6, e l'art. 9.

L'Ipotesi di Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie del 16/11/2005 è stata sottoscritta il 26/06/2009.

Il 6 luglio 2009 l'Assemblea generale del personale tecnico-amministrativo di Ateneo ha approvato il testo del documento.

Il 14 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere la presente Integrazione.

Pisa, 16/07/2009

p. IL RETTORE

f.to Antonio Lucacchini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Riccardo Grasso

IL COORDINATORE DELLA RSU

p. Omar Benini

f.to Cristina Valleggi

FLC / CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA'

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA

f.to Silvana Agueci

FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV / CISAPUNI

p. Carlo Bianchi

f.to Massimiliano Galli



## UNIVERSITÀ DI PISA

### **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI E SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE (16/11/2005 e s. m. e i.)**

#### **Ipotesi di Integrazione**

#### **Mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012**

Il 20 gennaio 2012, alle ore 11, presso il Rettorato dell'Università di Pisa, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale si sono riunite per verificare la disciplina del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, siglato il 16/11/2005, come integrato il 18/06/2007 e il 16/07/2009, prima dell'avvio delle procedure di progressione con requisiti al 31/12/2010, al 31/12/2011 e 31/12/2012 come previsto all'art. 1, c. 2 dello stesso Contratto Integrativo.

Le parti concordano quanto segue:

- 3) Le progressioni orizzontali all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 avranno valenza esclusivamente giuridica ex art. 9, comma 21, della legge 122/2010 il quale stabilisce che *"per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*.
- 4) Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per le progressioni orizzontali all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 continua ad applicarsi il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie siglato il 16/11/2005, come integrato il 18/06/2007 e il 16/07/2009 e con gli inserimenti di cui ai punti seguenti.
- 5) All'art. 8 "Risorse disponibili" è aggiunto il comma 1 bis: *"Per le tornate di progressione orizzontale aventi valenza ai fini esclusivamente giuridici, lo stanziamento di cui al comma 1 [La progressione economica all'interno delle categorie è finanziata con le risorse di cui all'art. 88, c.2, lett. a) del CCNL 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del CCNL 12.03.2009] è utile esclusivamente per determinare il numero dei passaggi alla posizione giuridica superiore che avverranno, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento di quella che sarebbe stata la capienza dello stanziamento se la progressione avesse avuto effetti anche economici."*

- 6) All'art. 9 "Disposizioni finali" è aggiunto il comma 2: *Le clausole del presente Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale.*
- 7) Alle procedure di progressione orizzontale all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2010, 31/12/2011 e al 31/12/2012 non si applicano l'art. 8, commi 2, 4, 5 e 6, e l'art. 9, comma 1.

Pisa 20 gennaio 2012

IL PRORETTORE  
f.to Gino Santoro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to Riccardo Grasso

PER LA RSU  
f.to Omar Benini

FLC / CGIL  
f.to Daniela Fabbrini (22/02/2012)

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA'  
f.to Massimo Cagnoni (23/02/2012)

UIL RUA  
f.to Silvana Agueci (06/02/2012)

FED. NAZ. CONFESAL SNALS UNIV / CISAPUNI  
f.to Bruno Sereni (06/02/2012)



## UNIVERSITÀ DI PISA

### CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI E SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

Premesso che la qualità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni costituisce un fattore ~~critico~~ **cruciale** che si ripercuote sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e sulla qualità dei servizi forniti, le parti convengono sulla necessità di investire sulla qualità e favorire i processi di innovazione in atto nell'Ateneo, valorizzando le risorse umane e le loro professionalità. Per conseguire l'obiettivo è necessario adottare un sistema di progressioni economiche che premi il ruolo svolto nel sistema organizzativo dell'Ateneo e le capacità professionali dimostrate, attraverso una programmazione delle progressioni orizzontali secondo regole condivise dalle parti e dal personale. Tenuto conto che la progressione economica all'interno della categoria, ai sensi dell'art. ~~56 del CCNL 9.8.2000~~ **79 del CCNL 16.10.2008**, è una progressione di tipo retributivo, legata all'accresciuta competenza professionale nell'ambito dello stesso livello di responsabilità, la definizione di una pianificazione che regolamenti stabilmente lo sviluppo professionale del personale, mediante la definizione ~~biennale~~ **annuale**, dell'entità delle risorse economiche da mettere a disposizione e di procedure semplici e trasparenti, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo.

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale tecnico-amministrativo con rapporto a tempo indeterminato in ordine ai criteri e alle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie.

#### Articolo 1 Finalità

1. Il presente contratto disciplina la pianificazione e lo sviluppo delle progressioni economiche orizzontali (PEO) del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa mediante il riconoscimento dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza e sulla base di criteri definiti d'intesa con le Rappresentanze Sindacali.
2. Il presente contratto fa riferimento alla normativa vigente, come definita dall'attuale CCNL di Comparto. Le parti si impegnano a verificare la disciplina di cui ai successivi articoli nei sei mesi precedenti l'avvio della procedura di progressione.

#### Articolo 2 Modalità e requisiti per l'accesso

1. Le selezioni ai fini della progressione economica all'interno della Categoria si svolgono con cadenza ~~biennale~~ **annuale**.
2. Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver maturato ~~tre~~ **due** anni di servizio a tempo indeterminato nella posizione economica immediatamente inferiore alla data di riferimento come di seguito individuata.
  - b. non essere incorsi in sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
  - c. ~~non aver riportato, come media nel triennio precedente, valutazioni negative nell'ambito della ripartizione dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (personale di Categoria B, C e D) o risultati negativi in sede di valutazione annuale (personale di Categoria D con qualificati incarichi di responsabilità e personale di Categoria EP);~~ **lettera abrogata con l'integrazione sottoscritta dalle parti il 18.06.2007**
3. In prima applicazione non sarà richiesto il requisito di cui al comma 2, lettera c). La sua definizione è rinviata ad un successivo accordo tra le parti.
  4. In prima applicazione le anzianità utili ai fini della partecipazione alle selezioni in questione saranno quelle maturate al 31 dicembre 2004. Nelle successive tornate le anzianità utili ai fini della partecipazione alle selezioni saranno quelle maturate al 31 dicembre di ogni biennio successivo. **A decorrere dal 31 dicembre 2008, le anzianità utili ai fini della partecipazione alle selezioni saranno quelle maturate al 31 dicembre di ogni anno successivo.**
  5. Ai fini del computo dell'anzianità, con riferimento ai periodi di aspettativa e al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni vigenti.

### **Articolo 3 Effetti economici e giuridici**

1. In prima applicazione gli effetti economici e giuridici della progressione orizzontale avranno decorrenza a far data dal 1 gennaio 2005.
2. La data del 01.01.2005 avrà inoltre valore ai fini della maturazione dell'anzianità dei vincitori nella nuova posizione economica ai fini delle successive procedure di progressione orizzontale.
3. Nelle successive tornate di selezioni per la progressione economica, gli effetti economici e giuridici della progressione orizzontale avranno decorrenza dal 1 gennaio di ogni biennio successivo. **A decorrere dal 31 dicembre 2008, gli effetti economici e giuridici della progressione orizzontale avranno decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno successivo.**
4. La data del 1 gennaio di ogni ~~biennio~~ **anno** successivo avrà inoltre valore ai fini della maturazione dell'anzianità dei vincitori nella nuova posizione economica per le successive procedure di progressione orizzontale.

### **Articolo 4 Criteri di selezione**

1. La progressione economica orizzontale verrà effettuata sulla base di una valutazione a seguito di corso di formazione **tenuta altresì in considerazione l'anzianità maturata nella posizione economica di appartenenza.**
2. Il personale avente diritto alla progressione economica parteciperà ad un corso di formazione della durata di due ore articolato su materie di interesse della realtà universitaria. Le materie saranno definite, per ogni tornata, d'intesa con le Rappresentanze Sindacali e specificate nel bando di selezione.

2. **bis. Ai fini della definizione del contenuto del corso di formazione e del questionario di cui al successivo art. 5, sono presi in considerazione gli indici ponderati previsti dall'art. 82, comma 2, del CCNL 16.10.2008.**
3. I corsi di formazione si svolgeranno, di norma, nel secondo semestre dell'anno di decorrenza degli effetti economici e giuridici di cui ai commi 1 e 3 dell'art.3 e saranno articolati in due tornate, rispettivamente per le progressioni delle Categorie B e C, e successivamente per le Categorie D ed EP. **Qualora i partecipanti alle selezioni siano significativamente numerosi, l'Amministrazione valuterà la possibilità di aumentare il numero delle tornate.**
4. Il personale seguirà i corsi contemporaneamente, compatibilmente con gli spazi disponibili. In caso di indisponibilità delle aule, i corsi saranno organizzati in sessioni separate tenute dal medesimo formatore.

### **Articolo 5 Valutazione**

1. La valutazione di merito verrà effettuata sulla base di un questionario a risposta multipla, articolato su 20 domande, da svolgere in un tempo massimo di 60 minuti, contemporaneamente da tutti i candidati e successivamente al corso di formazione.
2. Il contenuto del questionario sarà differenziato per ciascuna categoria e riguarderà gli argomenti oggetto del corso di formazione.
3. Il numero di risposte esatte richieste per il superamento della prova **e il conseguente inserimento nella graduatoria di cui al successivo art. 7, c.4**, è pari al 35%.
4. La valutazione del questionario sarà affidata ad una Commissione nominata con provvedimento del Direttore amministrativo come disposto dal successivo art. 7.

### **Articolo 6 Avviso di selezione**

1. Le procedure di selezione sono indette con provvedimento del Direttore amministrativo. L'avviso di selezione e l'elenco del personale avente i requisiti per la partecipazione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicazione sul sito Web dell'Università, all'indirizzo <http://www.unipi.it/concorsi/orizzontale>, nonché portati a conoscenza degli interessati con comunicazione personale.
2. I dipendenti interessati dovranno, entro il termine previsto nell'avviso, dichiarare la volontà di partecipare al corso di cui al precedente art. 4 mediante apposita dichiarazione di assenso. Pertanto, la mancanza di dichiarazione di assenso costituirà automaticamente l'esclusione dalla selezione.
3. La dichiarazione di assenso è resa disponibile dall'Università sul sito Web <http://www.unipi.it/concorsi/orizzontale> e allegata alla comunicazione personale inviata agli interessati.

### **Articolo 7 Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo ed è unica per tutte le Categorie. La Commissione è composta da un Presidente, un Segretario e da un membro scelto tra il personale appartenente a ciascuna delle seguenti

Aree: amministrativa ovvero amministrativa-gestionale, biblioteche, servizi generali e tecnici ovvero tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria (**ove necessario**). I membri della Commissione sono competenti nelle materie oggetto della selezione con esclusione dei componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, di coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali.

2. I membri della Commissione, **ove possibile**, saranno scelti tra il personale appartenente alla categoria EP. Il Presidente della Commissione può essere scelto tra: docenti universitari, dirigenti, personale della categoria EP. Le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice sono svolte da un impiegato di categoria non inferiore alla C.
3. La Commissione si occupa della predisposizione del questionario, anche sulla base dell'indicazione del programma fornita dai formatori, della verifica delle risposte e del riscontro della soglia di superamento di ciascun candidato; infine elabora l'elenco del personale che, avendo risposto esattamente al numero di domande richiesto all'art. 5, ha diritto alla ~~progressione orizzontale~~ **ad essere inserito nella graduatoria**.
4. **La posizione in graduatoria del personale che ha superato la prova sarà determinata secondo i seguenti criteri di priorità:**
  - a) **anzianità di servizio prestata nella posizione economica di appartenenza;**
  - b) **a parità del requisito di cui al punto precedente, numero di risposte esatte fornite nella prova di selezione;**
  - c) **a parità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), sarà considerata la data di nascita e avrà precedenza il più anziano di età.**

## **Articolo 8 Risorse disponibili**

1. **La progressione economica all'interno delle categorie è finanziata con le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, come integrato dall'art. 41, commi 2 e 3 CCNL 27.01.2005 88, c.2, lett. a) del CCNL 16.10.2008 come previsto dall'art. 6 del CCNL 12.03.2009.** Per le finalità specifiche è acquisito al fondo il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano dal servizio nel biennio precedente, incrementato degli importi derivanti dai risparmi sulla RIA in godimento. Al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali è destinato, inoltre, lo 0,3% del monte salari come disposto dal CCNL 27.01.2005. **I passaggi alla posizione economica superiore avverranno, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite della compatibilità finanziaria e delle risorse disponibili.**
1. **BIS. PER LE TORNATE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE AVENTI VALENZA AI FINI ESCLUSIVAMENTE GIURIDICI, LO STANZIAMENTO DI CUI AL COMMA 1 È UTILE ESCLUSIVAMENTE PER DETERMINARE IL NUMERO DEI PASSAGGI ALLA POSIZIONE GIURIDICA SUPERIORE CHE AVVERRANNO, SECONDO L'ORDINE DELLA GRADUATORIA, FINO AD ESAURIMENTO DI QUELLA CHE SAREBBE STATA LA CAPIENZA DELLO STANZIAMENTO SE LA PROGRESSIONE AVESSE AVUTO EFFETTI ANCHE ECONOMICI.**
2. Qualora il budget, così come determinato nel comma 1 e per ciascuna tornata **biennale annuale**, non sia sufficiente a coprire integralmente la spesa sulla base dei dipendenti che hanno superato la selezione, di cui agli articoli 4 e 5, la somma necessaria -su base annua- verrà integrata per il 50% a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000 e per il 50% con risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Amministrazione. L'importo dell'integrazione a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000, verrà determinato a conclusione della procedura di selezione, dopo che la Commissione esaminatrice avrà elaborato l'elenco del personale che ha diritto alla progressione orizzontale. **(nota: non si applica alle procedure di**



progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009. **NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE CON REQUISITI AL 31/12/2010, 31/12/2011 E 31/12/2012)**

3. Qualora il budget, così come determinato nel comma 1 e per ciascuna tornata **biennale annuale**, sia superiore a quello necessario a coprire integralmente la spesa sulla base dei dipendenti che hanno superato la selezione, di cui agli articoli 4 e 5, la differenza -su base annua- tra la somma a disposizione e il costo annuo verrà accantonata e sommata al budget utile per la tornata successiva.
4. Gli importi di cui al comma 3, accantonati -su base annua- e relativi ad anni precedenti la decorrenza economica e giuridica della successiva tornata, saranno utili per integrare eventuali carenze di risorse della futura progressione fino ad esaurimento. In tal caso l'integrazione di cui al comma 2 avverrà solo per l'importo residuo e/o a partire dall'anno in cui le somme così destinate saranno state utilizzate. (nota: non si applica alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009. **NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE CON REQUISITI AL 31/12/2010, 31/12/2011 E 31/12/2012)**)
5. In prima applicazione, l'importo di Euro 150.381,26 -su base annua- pari allo 0,3% del monte salari 2001 con decorrenza 01.01.2003 (art.41, comma 3 del CCNL 27.01.2005) sarà destinato come segue. La quota relativa all'anno 2005 sarà inclusa nel budget a disposizione per le progressioni economiche con decorrenza 01.01.2005 e la quota relativa agli anni 2003 e 2004, pari a Euro 300.762,51, verrà utilizzata per l'incremento dello stesso budget in riferimento agli anni 2005 e 2006. A decorrere dall'esercizio 2007, la somma necessaria verrà integrata per il 50% a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000 e per il 50% con risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Amministrazione. (nota: non si applica alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009. **NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE CON REQUISITI AL 31/12/2010, 31/12/2011 E 31/12/2012)**)
6. Le parti si impegnano, a decorrere dalla prossima tornata, ad individuare altre fonti di finanziamento nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL. In mancanza di accordo tra la parti si applica quanto disposto al comma 2. (nota: non si applica alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009. **NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE CON REQUISITI AL 31/12/2010, 31/12/2011 E 31/12/2012)**)

## **Articolo 9 Disposizioni finali**

1. Qualora le integrazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera d) del CCNL 9.8.2000, dovessero comportare complessivamente un abbattimento dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi superiore al 50%, con riferimento all'attuale entità dello stanziamento, le parti concordano di sospendere l'efficacia dell'accordo e di incontrarsi per discutere circa l'opportunità di rivederne le modalità di attuazione. (nota: non si applica alle procedure di progressione economica all'interno delle categorie con requisiti al 31/12/2008 e al 31/12/2009. **NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE CON REQUISITI AL 31/12/2010, 31/12/2011 E 31/12/2012)**)
2. **LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO CHE DOVESSERO RISULTARE IN CONTRASTO CON SOPRAGGIUNTE DISPOSIZIONI**

**LEGISLATIVE O CONTRATTUALI PERDERANNO EFFICACIA DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE SUDETTE. LE PARTI SI INCONTRERANNO PER DEFINIRE LA NUOVA FORMULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO CONFORME CON IL DETTATO LEGISLATIVO E CONTRATTUALE.**

Pisa, 16/11/2005

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

IL RETTORE

f.to Marco Pasquali

CGIL/FLC

f.to Daniela Fabbrini

CISL/UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL /PA

f.to Antonio Vigo

CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI

f.to Carlo Bianchi